



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSOFERRATO
COMUNI DI SASSOFERRATO E GENGA
P.le Partigiani del Monte Strega, 1
60041 SASSOFERRATO (AN)
Tel. e Fax 07329335 – 073296477

E-mail: anic806004@istruzione.it - Pec: anic806004@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icsassoferrato.gov.it

C.M. ANIC806004 - Cod.Fisc. 81003330420 - Codice Univoco Ufficio:UFN5KQ

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (Art.1 comma 129 legge 107/2015)

ART. 1 - Natura giuridica.

Il comitato di valutazione dei docenti è istituito ai sensi dell'Art. 11 del D. Lgs. 2.97/94 come successivamente integrato e modificato che di seguito si riporta: "Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il Comitato per la valutazione dei docenti".

Art. 2 - Durata e composizione.

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Art 3 - Competenze.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 50l».

Art. 4 - Validità delle sedute e deliberazioni.

Il Comitato opera in conformità con l'art. 37 del D. Lgs 297/94, del quale si riportano i contenuti essenziali:

- a) l'organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
- b) per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica;
- c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. L'astensione dal voto e il voto nullo non costituiscono voto validamente espresso;

d) la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Il Dirigente scolastico convoca il Comitato con comunicazione individuale, anche via e mail, con un preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione riporta l'ordine del giorno della seduta.

Nella prima seduta il Comitato designa un segretario con funzione di verbalizzazione.

Il segretario redige il verbale delle sedute, cura la conservazione dei documenti prodotti o utilizzati dal comitato e li rende disponibili su richiesta dei suoi membri.

Il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo. Il verbale deve essere depositato in segreteria, generalmente, entro 5 giorni dalla seduta. Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla legge sono pubblicate all'Albo della Scuola per 15 giorni (non sono soggette a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato).

Nella prima seduta viene nominato un vicepresidente, individuandolo prioritariamente tra la componente docenti; il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza.

Art. 5 - Accesso agli atti.

L'accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Approvato all'unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti nella seduta del 6 maggio 2016.